

	<p>ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “Dante Alighieri” Via Septempedana, s.n.c. - 06025 NOCERA UMBRA (PG) Tel. 0742/818860 - 0742/818701 e-mail: pgic82800p@istruzione.it - pec: pgic82800p@pec.istruzione.it www.scuolenoceraumbra.edu.it - C.F. 83004080541</p>		
---	--	---	---

Nocera Umbra, li (ved.segnatura)

Prot. N. (ved.segnatura)

Circ. N. (ved.segnatura)

**Alla Segreteria amm.va – uff.didattica
All’Uff.protocollo**

**E p.c. : al DSGA
Ai docenti scuola Infanzia**

Oggetto : adempimenti vaccinali degli iscritti A.S. 2024/25

L'articolo 3-bis del DL 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 119 del 31 luglio 2017, detta disposizioni in materia di prevenzione vaccinale: in particolare, prevede che:

- entro il **10 marzo** di ogni anno, la scuola deve inviare alle Aziende Sanitarie Locali competenti **l'elenco degli iscritti** per l'anno scolastico successivo di età compresa tra zero e sedici anni (16 anni e 364 giorni) e i minori stranieri non accompagnati. Tale invio per mail non presenta particolari problemi di privacy, perché tale elenco contiene dati personali comuni e non sensibili
- entro il **10 giugno**, le ASL devono restituire gli elenchi ricevuti completandoli con l'indicazione dei **soggetti non in regola con gli obblighi vaccinali** (e che non ricadano in uno dei seguenti casi: esonero, omissione o differimento della vaccinazione, o che hanno presentato formale richiesta di vaccinazione all'ASL). In tal caso, vista la presenza di dati sensibili relativi alla salute, il file sarà trattato dal solo personale dell'area didattica autorizzato a tale trattamento
- ricevuti gli elenchi, entro i 10 giorni successivi, le Scuole, per il tramite della Segreteria didattica, invitano i genitori degli alunni inadempienti a presentare i **documenti** comprovanti l'effettuazione della vaccinazione, l'esonero o la formale richiesta di vaccinazione all'AS. Il tutto dovrà essere regolarizzato con idonea documentazione entro il **10 luglio**
- entro il **20 luglio**, le Scuole trasmettono la **documentazione pervenuta** o ne comunicano l'eventuale mancato deposito alla ASL, che poi provvederà agli adempimenti di competenza in ordine alla violazione dell'obbligo vaccinale.

Si ricorda che, per le scuole dell'Infanzia, la mancata presentazione della documentazione richiesta comporta la *decadenza* dell'iscrizione.

Infine, stante l'art.4 del DL 73/17, si raccomanda attenzione nella formazione delle classi dal momento che i minori che non possono essere vaccinati a causa di accertato pericolo per la salute (ved. art.1 c. 3 DL 73/17) dovranno essere inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati/immunizzati.

Si ringrazia per la collaborazione.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Leano Garfoletti
(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs 39/93)